

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1469

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e MAGGIONI

Presentata il 21 maggio 1969

Integrazione dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 4 della legge 6 marzo 1968, n. 377, riguardante « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura » è stata prevista l'estensione delle agevolazioni creditizie recate dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, anche a favore dei tecnici agricoli laureati in scienze agrarie e periti agrari, per l'acquisto di fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

Appare evidente il motivo di fondo che ha spinto il legislatore ad emanare la succitata norma, considerando che la nostra agricoltura si trova a dover affrontare problemi di dimensione non più nazionale ma europea ed a competere con agricolture già molto moderne e specializzate.

Peraltro, allo stesso relatore della legge n. 590, in sede di Senato della Repubblica, fu chiara la *ratio* di detta legge quando sostenne l'opportunità di « chiamare come forza di collaborazione tecnica elementi in possesso di cognizioni e di capacità organizza-

tive aziendali con funzioni di orientamento della produzione e di razionale impostazione colturale ».

Viva, infatti, è l'esigenza di garantire alla nostra agricoltura la presenza di personale altamente specializzato e qualificato, capace di recepire le nuove esigenze e di tradurle in scelte operative tecnicamente ed economicamente valide.

Tuttavia, la legge n. 377 predetta non ha tenuto in considerazione un particolare settore dei tecnici agricoli e cioè coloro che hanno conseguito il titolo di « Agente rurale » mediante licenza delle scuole tecniche di Stato ad indirizzo agrario.

Tale esclusione non sembra né equa né coerente con lo spirito della surricordata legge n. 377 del 1968 ove si consideri la particolare esperienza tecnica nel settore agricolo, acquisita dagli Agenti rurali mediante la continua presenza sulla terra. Sono stati e sono, infatti, proprio gli Agenti rurali a costituire, in situazioni anche difficili, un nucleo di persone sensibili ai tempi e capaci di indirizzare le scelte produttive verso risultati sempre più positivi e, nei limiti delle loro competenze, il più ottimali possibili.

Non per altro essi costituiscono la maggior parte dei tecnici agricoli operanti, intendendosi con tale dizione il complesso di coloro che si dedicano continuamente alla direzione, sorveglianza ed amministrazione delle aziende agricole.

A ciò aggiungasi la particolare situazione che si è determinata nelle campagne con la fuga verso la città che viene accentuando il fenomeno di impoverimento qualitativo e quantitativo, nonché il continuo invecchiamento dei residenti rurali.

È in questa difficile prospettiva che va inserito il discorso sulla incentivazione di iniziative tecnicamente ed economicamente valide, capaci di trasformare il volto della nostra agricoltura. La figura dell'agricoltore cioè evolve sempre più verso forme imprenditoriali, nel senso che va sempre più accentuandosi l'importanza del suo impegno direzio-

nale diretto a sviluppare l'organizzazione aziendale e ad elevare i livelli produttivi.

Ciò sarà possibile garantendo a tutti i tecnici più sensibili e più vicini alla terra, e, quindi, anche agli agenti rurali, la possibilità di usufruire di alcune fondamentali agevolazioni di legge previste per il settore.

Sembra, a questo scopo, particolarmente opportuna la parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1968, n. 377, al fine di estendere anche ai licenziati delle scuole tecniche agrarie statali le agevolazioni già previste per l'acquisto di fondi agricoli a favore dei laureati in scienze agrarie e dei periti agrari.

Peraltro, la modifica proposta non comporta assolutamente problemi di finanziamento, essendo diretta soltanto ad allargare il campo dei possibili beneficiari della predetta legge n. 590 del 1965.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1968, n. 377, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, nonché degli Agenti rurali di cui all'articolo 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni ».